

Corte di Cassazione: l'onere di avviare il procedimento di mediazione a seguito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto

Il 18 settembre 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso un'attesa decisione (n. 19596/2020) in materia di mediazione, in particolare in merito alla determinazione della parte tenuta a proporre il procedimento di mediazione nel quadro del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, il D. Lgs. n. 28 del 2010, dispone all'art. 5, comma 1-bis, che chi *"intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia"* nelle materie ivi indicate *"è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"*. Il comma 2 prevede poi che il giudice possa disporre anche in grado di appello l'esperimento del procedimento di mediazione, *"valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti"*; e in tal caso l'esperimento del procedimento *"è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello"*. Infine, l'art. 5, comma 4, lett. a), dispone che i commi 1-bis e 2 del citato articolo non si applichino *"nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"*.

La pronuncia in commento conclude una vicenda giudiziaria avente ad oggetto un credito vantato da UBI Banca. A seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei debitori, il Tribunale di Treviso concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente ad una parte dell'importo ed assegnava il termine per la presentazione della domanda di mediazione.

Questa non veniva presentata ed il giudice di primo grado dichiarava, quindi, l'improcedibilità dell'opposizione, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione¹, secondo la quale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricade sulla parte opponente.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale dichiarava l'appello inammissibile, confermando la decisione di primo grado.

Gli appellanti adivano dunque la Corte di Cassazione; la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ravvisando una questione di particolare importanza in ordine all'individuazione della parte – opponente o opposto – che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella pronuncia in commento, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: *«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di*

¹ Cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629.

mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Nello specifico, le Sezioni Unite della Corte hanno quindi affermato che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto a carico dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sostanzialmente il creditore opposto, e ciò per le seguenti ragioni:

- di ordine normativo, dato che, ai sensi dell'art. 643, terzo comma, c.p.c., la pendenza della lite ha inizio con la notificazione del decreto ingiuntivo e, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 28 del 2010, la proposizione della domanda di mediazione interrompe la prescrizione dell'azione. Non sarebbe quindi logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione fosse determinato da una iniziativa assunta dal debitore;
- di ordine sistematico, dato che l'attore è effettivamente la parte opposta e che le conseguenze del mancato avvio della mediazione sarebbero più penalizzanti per l'opponente: se, infatti, l'onere fosse a suo carico, l'inerzia comporterebbe l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo a seguito della pronuncia di improcedibilità. Per contro, l'onere a carico dell'opposto comporta, in caso di inerzia, l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale tuttavia potrà essere riproposto;
- di ordine costituzionale, in quanto porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale².

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

² Cfr. Corte Cost., 16 aprile 2014, n. 98.